



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO

e

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.

In data 31 luglio 2012 presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, Corso Monforte n. 31, (di seguito “Prefettura”) in qualità di unico soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida (di seguito “Linee Guida”) adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”) e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90, all’emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra Provincia

e

la Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito “ILSPA”), con sede legale ed operativa in Milano, via Pola, 12, in qualità di Stazione Appaltante dei lavori inerenti il sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015, consistente, in particolare, nel collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi-opere essenziali di cui ai punti 7a, 7b e 7c dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008 -;

premesse che

1. presso la città di Milano nell’anno 2015 si terrà il Grande Evento dell’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”;
2. ai fini della realizzazione del Grande Evento “Expo Milano 2015” con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., sono state individuati tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell’evento “Expo Milano 2015”, che ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del già citato D.P.C.M., “*consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell’evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato 1 al presente decreto)*”;
3. tra gli interventi di cui dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii rientrano anche le opere essenziali di cui ai punti 7a, 7b e 7c consistenti, in particolare, nel



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

collegamento della S.S. 11 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8-A9 (di seguito "Opera");

4. il medesimo D.P.C.M. 22 ottobre 2008 ha istituito un Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra-regionali, presieduto dal Presidente della Regione Lombardia, con il compito di curare la programmazione e la realizzazione delle opere connesse (di seguito "Tavolo Istituzionale");
5. il D.P.C.M. 7 aprile 2009 ha modificato il D.P.C.M. 22 ottobre 2008, individuando nel Tavolo Istituzionale il soggetto competente a curare gli interventi e le attività relative alle c.d. opere essenziali dal punto 7.a. al punto 9.d. dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008;
6. la l.r. Lombardia del 25 novembre 2008, n. 30, all'art. 2 dispone che: *"La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell'allegato 1 del citato decreto, con le modalità ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ..."*
7. in data 29 settembre 2009, la Regione Lombardia e ILSPA hanno, dunque, sottoscritto una convenzione (schema approvato con D.G.R. 7 agosto 2009, n. 10112), con la quale la prima ha delegato alla seconda tutte le funzioni di project management e di stazione appaltante, nonché tutte le attività di supporto alla Amministrazione connesse alla realizzazione dell'Opera;
8. il data 17 dicembre 2009, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il suo parere favorevole, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, alla realizzazione dell'Opera mediante appalto – concorso;
9. è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'evento "EXPO Milano 2015", ai sensi dell'art. 3- *quinquies* del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
10. l'articolo 3 *quinquies* del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, ha introdotto specifiche *"disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo"*



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

Milano 2015”;

11. in particolare, il suddetto articolo, tra l'altro, prevede che:
- a) *“il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015” (Art. 3 - quinquies comma 1);*
 - b) *“i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252” (Art. 3 - quinquies comma 4);*
12. a norma del già citato articolo 3 - quinquies comma 4, il Comitato di Coordinamento per l'Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”) ha adottato le richiamate linee guida, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90;
13. con il presente Protocollo le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dalle citate Linee Guida di cui al precedente punto 12;

preso atto che

- a) ILSPA, in forza dell'articolo 2, comma 1, della predetta l.r. Lombardia del 25 novembre 2008, n. 30, è soggetto attuatore dell'Opera;
- b) con riferimento all'Opera, ILSPA, in virtù della convenzione di cui al precedente punto 7 delle Premesse, riveste, dunque, tutte le funzioni di project management e di stazione appaltante, nonché tutte le attività di supporto alla Amministrazione connesse alla realizzazione dell'Opera;
- c) che il Codice Unico del Progetto (CUP) attribuito dal DIPE della Presidenza del Consiglio per l'Opera è H51B1000044440001;
- d) il CCASGO, con nota prot. 6/5 CCASGO/2012, in data 7 giugno 2012 ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle Linee Guida;
- e) il Ministero dell'Interno, con nota n. 11001/119/7/24 del 12 luglio 2012 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo;
- f) l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 36 “Piano straordinario contro e mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo

tutto ciò premesso e considerato

la Prefettura e ILSPA,

STIPULANO

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dell'Opera nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee Guida.

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i richiami all'articolo 1-septies del D.L. 629/1982, convertito dalla Legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del D.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il D.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

- a) **Appaltatore**: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui ILSPA è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione dell'Opera;
- b) **Subcontraente**: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
- c) **Terzo subcontraente**: l'avente causa del Subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
- d) **Subcontratto**: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal Subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera.

1.2 Il protocollo si applica a tutte le imprese ed operatori economici direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'Opera

2. Ai fini del presente Protocollo, ILSPA, nella qualità di Stazione Appaltante e in

Commento [..1]: In linea con il protocollo EXPO si potrebbe pensare di eliminare questa aggiunta che, forse, riguardava altri protocolli.



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

attuazione delle Linee Guida, è individuata quale “soggetto responsabile della sicurezza delle Opere” che appalta, anche sotto il profilo antimafia ed ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all’esecuzione dell’Opera, così come previsto nel presente Protocollo.

3. ILSPA si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli Appaltatori apposita clausola con la quale l’Appaltatore assume l’obbligo di fornire ad ILSPA stessa i dati relativi alle società e alle imprese Subcontraenti e Terze Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’Opera.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di ILSPA o dell’Appaltatore nei casi indicati nel successivi art. 2, commi 8 e 10 e art. 4, comma 3 del presente Protocollo.

4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente:
- a) a tutti i contratti ed i Subcontratti conclusi dall’Appaltatore ed autorizzati/approvati da ILSPA per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti e Subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi Subcontraenti ed autorizzati/approvati da ILSPA per qualunque importo;

L’obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei Subcontratti.
7. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"*, emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida.

2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010.
Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di €50.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.
Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati multimediale, di cui al successivo art. 6, i dati identificativi dei fornitori.
L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. white list) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con riferimento alle tipologie di attività ivi previste.

3. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia è soggetto, secondo le Linee Guida, ad un regime derogatorio dell'art. 10, comma 8 D.P.R. 252/98 quanto alla competenza del rilascio.
Esso è altresì soggetto ad un modello organizzativo rispondente alla duplice esigenza di celerità e di concentrazione operativa dei flussi informativi.
A tal fine, al Prefetto di Milano compete l'emanazione di tutte le informative antimafia per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche aventi sede legale in altre province.

4. La Prefettura è pertanto competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia e interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale le imprese interessate ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informazione antimafia.

5. In tale ottica, ILSPA si impegna ad acquisire preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o Subcontratti.

6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura di ILSPA, mediante attivazione della clausola di cui al comma 8. In conformità alla Linee Guida, punto 2.1, lettera d), ILSPA procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori.

7. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta.
Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, ILSPA potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, fermo restando le cautele previste dall'articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998. Restano ferme le indicazioni di cui al paragrafo 3.2 delle Linee Guida concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4, del D.P.R. 252/1998.
8. I contratti e i Subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. ILSPA effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.
In detti casi ILSPA comunica senza ritardo alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
9. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi al Prefetto di Milano ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, c. 3 D.P.R. 252/98 e dalle Linee Guida.

Dovranno inoltre essere forniti i seguenti elementi:

- a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
 - b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia;
 - c) con riferimento alle imprese esercenti le attività ricomprese nell'allegato 1 al DPCM 18 ottobre 2011, pubblicato in G.U.R.I. il 25 gennaio 2012, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici delle società contraenti e subcontraenti.
10. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura a ILSPA ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza da parte di ILSPA è causa di risoluzione del contratto



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

11. ILSPA si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività, come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando telematicamente un rapporto trimestrale alla Prefettura di Milano sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. L'Appaltatore si impegna a fornire ad ILSPA le informazioni relative alle attività dallo stesso svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale.

ART. 3

INFORMAZIONI ATIPICHE

1. ILSPA si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell'eventuale esclusione delle ditte per le quali la Prefettura fornisca gli "*elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi*", secondo il disposto dell'art. 1 *septies* decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al Subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati da ILSPA o dei Subcontratti dal medesimo autorizzati.
3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 7, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DI ILSPA

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'Opera, ILSPA, si impegna:
 - a) ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - b) a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

lavori;

- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a ILSPA, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.

1.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ed a comunicare a ILSPA, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori." Della denuncia sono informate ILSPA e la Prefettura.

1.3) Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura – U.T.G. di Milano ed Infrastrutture Lombarde s.p.a., in data 31 luglio 2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. ILSPA si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera c), punti 1.1), 1.2) e 1.3) siano inseriti anche nei contratti stipulati con l'Appaltatore e che la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2., sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. ILSPA si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle Opere quanto segue:
- a) l'obbligo dell'Appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da ILSPA con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità,



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle Opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;

- b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1), e l'allegazione del Protocollo medesimo al Subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analogha disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;
- c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte di ILSPA, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 *septies*, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
- d) l'obbligo per l'Appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione di ILSPA all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte di ILSPA stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull'impresa distaccante.
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.
4. ILSPA si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. ILSPA si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti di ILSPA, dall'Appaltatore e, nei confronti di questi, dai Subcontraenti e dai Terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata da ILSPA ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto di Milano, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
 - a) trasporto di materiale a discarica;
 - b) smaltimento rifiuti;
 - c) fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
 - d) noli a freddo di macchinari;
 - e) fornitura di ferro lavorato;
 - f) servizi di guardiania di cantiere;
 - g) servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale;
 - h) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - i) fornitura con posa in opera (qualora il Subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
 - j) noli a caldo di macchinari;
 - k) servizi di autotrasporti.
2. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. white list) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

riferimento alle tipologie di attività ivi previste.

ART. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo ILSPA si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.

Tale infrastruttura informatica è allocata, presso ILSPA.

Il flusso informativo è riservato ai soggetti espressamente indicati nelle Linee Guida, al Gruppo interforze della Prefettura, al personale autorizzato del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. interministeriale 14 marzo 2003. Le informazioni contenute nella Banca Dati multimediale devono consentire il monitoraggio:

- a) delle fasi di esecuzioni dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati
- e) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale.

2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 9, anche le seguenti informazioni essenziali:

- a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- b) tipologia e importo del contratto o Subcontratto;
- c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- e) indicazione del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

3. In tutti i contratti e i Subcontratti stipulati ai fini della esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) mettere a disposizione di ILSPA per la successiva immissione nella Anagrafe



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

- degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 - d) l'inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione di ILSPA, attraverso l'inserimento diretto nella banca dati multimediale, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle forze di polizia territoriali, del GICEX e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

ART. 7 **SANZIONI**

1. ILSPA applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, dei dati relativi alle imprese Subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.

2. ILSPA, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'Opera, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a ILSPA gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ILSPA nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di ILSPA, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al ad ILSPA per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

ART. 8

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza di ILSPA ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze Grandi Opere.
2. ILSPA si impegna a prevedere nei documenti di gara l'obbligo per l'Appaltatore di individuare un "Referente di Cantiere" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati, un report settimanale, c.d. "Settimanale di Cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza di ILSPA, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.
ILSPA si impegna, altresì, ad indicare nei documenti di gara, previa intesa con la Prefettura, modalità e tempi con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.
3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

- a) alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il Subcontraente ovvero il Terzo Subcontraente), dei mezzi dell'Appaltatore, del Subcontraente, del Terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
- b) il Referente di Cantiere ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
- c) l'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:

- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) verificare alla luce del "Settimanale di Cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
- c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
- b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati da ILSPA o dall'Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da ILSPA o dall'Appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.

ART. 9

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

All'opera oggetto del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della lg. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni e relative sanzioni.

ART. 10

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'Opera sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

ART.11

MANODOPERATRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle linee-guida volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, disposti ai sensi dell'art. 2 della legge n.94/2009 ed al successivo D.P.R. n.150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 *iii*) delle predette linee-guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dell'Opera, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del Subcontratto.

ART. 12

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

Letto e sottoscritto,

Milano, 31 luglio 2012

Il Prefetto di Milano

(Dott. Gian Valerio Lombardi)

Il Presidente di Infrastrutture Lombarde S.p.A.

(Sig. Alberto Bonetti Baroggi)

Per adesione

Assimpredil

(Dott. Luca Botta)

Assolombarda

(Dott. Antonio Colombo)

Per gli impegni di cui all'art. 11 del Protocollo di Legalità

La Direzione Territoriale del Lavoro

(Dott.ssa Mariarosaria Simonelli)



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**Infrastrutture
Lombarde**

Le OO.SS.:

CGIL
(Sig. Onorio Rosati)

(Sig. Antonio Larena Faccini)

CISL
(Sig. Danilo Galvagni)

(Sig. Renato Zambelli)

UIL
(Sig. Claudio Mor)

FILLEA – CGIL
(Sig. Franco De Alessandri)

FILCA – CISL
(Sig. Francesco Bianchi)

FENEAL – UIL
(Sig. Enrico Vizza)
